

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2984 Anno 2022

Presidente: DI MARZIO MAURO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 01/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso 13543-2020 proposto da:

MOSCINO FABIO e BLANC MILVIA, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Gianfranco Nasuti, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Guido Fiorentino.

- *ricorrenti* -

contro

BOSCO DELLE NINFE S.R.L., con sede in Savona, alla via Nizza n. 2, e MIRGOVI MAURO, anche quale legale rappresentante *pro tempore* della prima, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato Prof. Andrea Pericu, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo (andrea.pericu@ordineavvgenova.it).

- *controricorrenti* -

Cu+G

1000
21

avverso la sentenza n. cronol. 27/2020 della CORTE di APPELLO di GENOVA, depositata in data 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. Fabio Moscino e Milvia Blanc ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria *ex art. 380-bis* cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 13 gennaio 2020, n. 27, reiettiva del gravame principale da loro promosso contro la decisione del Tribunale di Savona che, a sua volta, aveva respinto l'impugnativa dagli stessi proposta contro la delibera del 19 dicembre 2012 con cui l'assemblea della Bosco delle Ninfe s.r.l. (di cui, all'epoca della instaurazione del giudizio di primo grado, erano ancora soci minoritari), convocata per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* cod. civ., aveva stabilito, tra l'altro: 1) di approvare la situazione patrimoniale al 30 novembre 2012; 2) di ripianare in parte le perdite mediante l'utilizzo delle riserve "*Fondo di copertura perdite*", iscritte nella predetta situazione patrimoniale per € 989,82, residuando, così, perdite per € 147.047,29; 3) di azzerare il capitale sociale a parziale copertura delle perdite risultanti da tale situazione patrimoniale, residuando così perdite per € 121.547,29; 4) di ricostruire a pagamento il capitale, in forma inscindibile, nella somma di € 150.000,00, aumento da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta; 5) che l'aumento doveva essere sottoscritto dai soci entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sarebbe stato loro comunicato, a cura dell'organo amministrativo, il corrispondente avviso a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento; 6) di stabilire che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci poteva essere sottoscritta dagli altri entro ulteriori 30 giorni. A tal fine, i soci che avrebbero esercitato il diritto di sottoscrizione, purché ne avessero fatto contestuale richiesta, avrebbero avuto diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote che fossero rimaste non optate; 7) di ridurre il capitale sociale ad € 28.000,00 per il ripianamento delle residue perdite di euro 121.547,29 e di accantonare il residuo di € 452,71 al "Fondo copertura perdite"; 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2481-bis, ultimo comma, cod. civ., nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, l'organo amministrativo avrebbe provveduto al deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese dell'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale; 9) di conferire mandato all'amministratore unico per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri.

1.1. Resistono, con unico controricorso, parimenti illustrato da memoria *ex art. 380-bis* cod. proc. civ., la Bosco delle Ninfe s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Mauro Mirgovi, nonché quest'ultimo in proprio.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, disattendendo la corrispondente censura dei suddetti appellanti principali, ha ritenuto, richiamando i principi desunti da Cass. n. 9619 del 2009, che *«quand'anche la riduzione, per perdite, del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.) si fosse già verificata negli esercizi precedenti, va in ogni caso considerato che la delibera del 19.12.2012, con cui sono state ripianate le stesse perdite, ha avuto efficacia sanante ex tunc»*. A suo dire, inoltre, il fatto *«che poi possa sussistere la responsabilità personale degli amministratori, nel caso in cui gli stessi abbiano scelto di proseguire l'attività di impresa anziché convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di*

azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, è circostanza che non assume rilievo in causa, in quanto nessuna domanda in tal senso è stata proposta da Moscino e Blanc. [...]. A nulla rileva, quindi, che nella narrativa dell'atto di appello Moscino e Blanc abbiano precisato che intendano promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore appellato».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso - rubricati, rispettivamente, «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione di legge in relazione agli artt. 2447, 2463, 2482-ter e 2484, n. 4, c.c.» e «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per error in procedendo in relazione alla omessa, incoerente, insussistente e, comunque, apparente motivazione in quanto non rende percepibile il fondamento della decisione né fa conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e ciò in relazione agli artt. 2447 2463, 2482-ter e 2484, n. 4, c.c.» - ascrivono alla corte territoriale di non aver tenuto conto che il ripianamento delle perdite della Bosco delle Ninfe s.r.l. sarebbe avvenuto solo negli anni 2007 e 2008, mentre, per gli anni successivi, l'amministratore si era limitato ad affermarne l'esistenza senza che, però, fossero state assunte le delibere di legge, con conseguente automatico scioglimento della società, per cui nemmeno avrebbe più potuto adottarsi, solo il 19 dicembre 2012, la delibera oggi ancora in discussione, con tutto quanto ivi stabilito. In altri termini, secondo i ricorrenti, non avendo l'organo amministrativo della società adottato, in tempi brevi, e comunque entro l'esercizio di riferimento (non potendo giustificare, a loro dire, la locuzione «senza indugio», contenuta nell'art. 2482-ter cod. civ., un tempo di circa quattro anni), i provvedimenti di cui alla norma da ultimo citata, doveva considerarsi verificato, alla data del 19 dicembre 2012, l'ormai

insanabile scioglimento della società stessa. La medesima corte, inoltre, avrebbe impropriamente richiamato la ivi menzionata giurisprudenza di legittimità, rivelandosi, così, la sua pronuncia assolutamente astratta ed avulsa dal concreto caso prospettato, con conseguenza mera apparenza della sua motivazione, il cui *iter* logico nemmeno era percepibile.

1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano infondate.

1.2. Invero, va immediatamente rimarcato che, come ribadito, ancora recentemente, da Cass. n. 11229 del 2021 e Cass. n. 395 del 2021, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza resa il 13 gennaio 2020), è ormai denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*", nella "*motivazione apparente*", nel "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e nella "*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "*sufficienza*" della motivazione (*cf.* Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020) o di sua contraddittorietà (*cf.* Cass, n. 24395 del 2020). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita

loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 11229 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

1.2.1. Un simile vizio, da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva, è, nella specie, palesemente insussistente, avendo la corte distrettuale chiaramente indicato - con motivazione che soddisfa ampiamente il «*minimo costituzionale*» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 - le ragioni (come precedentemente riprodotte nel § 1.2. dei “*Fatti di causa*”, da intendersi qui ribadite) per cui ha ritenuto sanato *ex tunc* il preteso già verificatosi scioglimento della Bosco delle Ninfe s.r.l. al momento dell'adozione della delibera del 19 dicembre 2012 di cui si discute.

1.3. Quanto, poi, allo stabilire in che modo gli adempimenti oggi prescritti dall'art. 2482-ter cod. civ. (dettato per le società a responsabilità limitata, secondo cui “*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società*”) valgano ad incidere sull'operatività della causa di scioglimento data dall'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., si rinvencono in dottrina due opinioni: una, che configura gli adempimenti di cui all'articolo suddetto come condizione risolutiva di uno scioglimento immediatamente verificatosi al momento della riduzione del capitale; l'altra, che, viceversa, condiziona

sospensivamente alle deliberazioni dell'assemblea convocata ai sensi della medesima disposizione lo scioglimento della società determinato dalla norma di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ..

1.3.1. Secondo la prima prospettazione, dunque, la società sarebbe da considerarsi sciolta - e dunque proiettata nella fase liquidatoria - al momento stesso della riduzione del capitale al di sotto del minimo, salva la possibilità dell'assemblea convocata dall'amministratore ai sensi dell'art. 2482-ter cod. civ. di reintegrare il capitale e di rimuovere, così, la causa di scioglimento. In armonia con la seconda, viceversa, si ritiene da taluno che alla causa di scioglimento sia da riconoscere la natura di fattispecie complessa, integrata dalla perdita qualificata e dalla successiva mancata adozione, da parte dell'assemblea, della deliberazione di ricostituzione del capitale o di trasformazione.

1.4. La giurisprudenza di legittimità (formatasi anteriormente alla novella del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, ma le cui conclusioni, su questo specifico punto, possono ribadirsi anche con riguardo alla disciplina, rimasta immutata in parte qua, dettata dal menzionato decreto) si è consolidata sulla prima posizione, essendosi affermato (*cf.* Cass. n. 9619 del 2009; Cass. n. 4923 del 1995; Cass. n. 8928 del 1994; Cass. n. 4089 del 1980) che, nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo, e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione

risolutiva, vengono meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione della quota.

1.5. Quanto, infine, all'interrogativo se l'assemblea possa disporre in ogni tempo la reintegrazione del capitale eroso dalle perdite, oppure se la relativa deliberazione sia legittima solo se legata da un rapporto di immediatezza temporale con la percezione delle perdite (o, in ogni caso, come oggi preteso dai ricorrenti, non oltre l'esercizio di riferimento), ritiene il Collegio, in armonia con quanto sancito da Cass. n. 8928 del 1994 (che ebbe a riformare una decisione di merito che aveva giudicato tardiva la deliberazione adottata dai soci ad oltre un anno di distanza dal momento in cui la perdita si era definitivamente evidenziata) - i cui principi possono qui utilizzarsi posto che, come si è già anticipato, la novella di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ha lasciato sostanzialmente immutata la precedente disciplina codicistica sul punto - che quest'ultima opinione, fondata sul tenore letterale dell'odierno art. 2482-ter cod. civ., che impone all'amministratore di convocare "*senza indugio*" l'assemblea, non sia condivisibile.

1.5.1. Manca, invero, nell'ordinamento, un termine oltre il quale è precluso all'assemblea di deliberare a norma dell'art. 2482-ter cod. civ. (nemmeno ricorre, peraltro, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui all'art. 2490, ultimo comma, cod. civ.). La locuzione "*senza indugio*", infatti, vale solo a connotare in termini di urgenza il dovere di informazione gravante sull'amministratore (urgenza peraltro già implicita nell'esistenza di una perdita eccedente il terzo del capitale sociale) e, quindi, a fissare un preciso aspetto di responsabilità nei confronti della società che potrebbe essere seriamente pregiudicata dal ritardo nella convocazione dell'assemblea.

1.5.2. In altri termini, non sussiste un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea, a ciò convocata, sia precluso di deliberare ai sensi dell'art. 2482-ter cod. civ.. Il mancato rispetto della sollecitudine che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell'assemblea potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all'assemblea stessa di adottare, con effetto *ex tunc*, - come avvenuto nella specie - le delibere di ripianamento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale.

2. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e ciò in relazione agli artt. 2447, 2463, 2482-ter e 2484, n. 4, c.c.» ed argomentato con il mero richiamo a quanto dal Moscino e dalla Blanc affermato in relazione al secondo motivo, si rivela inammissibile, atteso che quello di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico (denunciabile per cassazione nel rispetto degli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti pure inosservati) relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (*cf.* Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3. Parimenti inammissibile, infine, è il quarto motivo di ricorso, recante «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, comma 1,

n. 3, c.p.c., per violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.». Viene ascritto alla corte distrettuale di aver condannato il Moscino e la Blanc alla refusione delle spese processuali malgrado la prima avesse accolto i primi due motivi del loro gravame principale (rigettandone il terzo) e respinto quello incidentale della controparte (riguardante la mancata statuizione, in primo grado, sulla loro domanda *ex art. 96 cod. proc. civ.*).

3.1. In proposito, infatti, basta ricordare che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame. Esso, inoltre, omette di considerare, da un lato, che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003); dall'altro, che «*la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente*» (*cf.* Cass. n. 13849 del 2019; Cass. n. 30592/2017 e n. 2149/2014).

4. In definitiva, il ricorso del Moscino e della Blanc deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico degli stessi, in solido tra loro, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.


24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna Fabio Moscino e Milvia Blanc, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021.


Il Presidente